Le bollette di energia elettrica e gas: quando cadono in prescrizione?

Può accadere di ricevere dal proprio fornitore delle bollette di energia elettrica o gas riferite a mesi se non addirittura ad anni precedenti.

E'legittima la richiesta di pagamento? Come si può accertare che tali somme siano effettivamente dovute e non prescritte?

La prescrizione ordinaria disciplinata agli artt. 2934 e seguenti del codice civile è una modalità di estinzione dei rapporti giuridici fondata sull'inerzia - per un certo periodo di tempo previsto per legge - del soggetto titolare del diritto.

Accanto alla prescrizione ordinaria, il codice civile prevede la cd. prescrizione breve quinquennale (art. 2948 cc), che trova applicazione per le obbligazioni periodiche o continuative tra cui le obbligazioni di pagamento riguardanti le forniture di energia elettrica e gas riconducibili allo schema contrattuale della somministrazione di cui all'art. 1559 c.c.

Ciò significa quindi che, secondo la regola generale dettata dal Codice Civile, le società che forniscono energia elettrica e gas hanno cinque anni di tempo per pretendere il pagamento delle fatture emesse salvo l'ipotesi in cui il decorso del termine prescrizionale venga interrotto con atti idonei (ad esempio l'invio di lettera raccomandata al debitore con l'invito al pagamento e/o messa in mora, la notifica di atti giudiziari o il riconoscimento di debito da parte del debitore stesso). In tal caso il termine di prescrizione, come noto, comincerà nuovamente a decorrere dall'evento interruttivo.

La legge 27 dicembre 2017 n.205 art. 1 c.d. Legge di Bilancio 2018 (dai commi 4 a 10) ha introdotto una **nuova disciplina della prescrizione abbreviando il termine da cinque anni a due anni** per le fatture relative alla somministrazione di energia elettrica, gas e acqua.

In particolare, il termine biennale si applica alle fatture emesse la cui scadenza è successiva alla data del 1 marzo 2018 per il settore elettrico, e per il settore del gas successiva al 1 gennaio 2019.

Per le fatture emesse e scadute prima di tali date resta in vigore la regola della prescrizione quinquennale.

Ad oggi quindi la prescrizione breve applicabile alle fatture di energia elettrica e gas è biennale e non più quinquennale.

Possono cadere in prescrizione le fatture emesse regolarmente a stima mensilmente o bimestralmente, le fatture a conguaglio sulla base delle letture comunicate dall'utente o sulla base dei dati trasmessi dal distributore di rete ed anche le fatture relative ai **c.d. maxi- conguagli**.

Per queste ultime tipologie vige una particolare normativa secondaria dettata dall'Autorità responsabile del settore denominata A.R.E.R.A di cui alle delibere 200/99 e 65/2012 che consente alle società venditrici in caso di guasti o malfunzionamenti, anche attribuibili alla responsabilità del cliente finale (ad es. manomissioni), di ricostruire i consumi per il periodo precedente l'accertamento.

In seguito all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, l'ARERA ha adottato la delibera 97/2018 con cui ha previsto al punto 3 b) l'obbligo puntuale per le società venditrici di informare il

cliente destinatario di una bolletta di energia elettrica o gas della possibilità di eccepire la prescrizione per consumi risalenti a più di due anni prima.

Si noti bene: è onere del destinatario della bolletta eccepire la prescrizione!

Il venditore infatti potrà comunque fatturare al cliente finale gli importi superiori al biennio evidenziando con un messaggio in bolletta o con altra modalità idonea che è titolato ad avvalersi del diritto ad eccepire il decorso del termine e sospendere il pagamento.

Il cliente finale destinatario della bolletta potrà, se non ricorrono eventi interruttivi, eccepire la prescrizione e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

È quanto prevede la deliberazione 97/2018/R/com, applicando nei tempi previsti le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, con lo scopo di ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette.

Riassumendo: per le bollette emesse e scadute successivamente al 01.01.2018 (energia elettrica) o 01.01.2019 (gas) opera la prescrizione biennale. Se le bollette hanno ad oggetto conguagli potrà essere eccepita la prescrizione per i periodi antecedenti maggiori al biennio (ad esempio se la bolletta di energia elettrica emessa in data 01.01.2020 con scadenza di pagamento a 30 giorni avente ad oggetto un conguaglio per i periodi dal 01.05.2016 al 01.07.2018: il cliente finale potrà eccepire la prescrizione per il periodo antecedente al 01.01.2018).

La prescrizione va eccepita ciò significa che, con l'ausilio di un legale di fiducia occorrerà contestare per iscritto in modo compiuto e preciso alla società di vendita l'avvenuto decorso del termine biennale.